



# AIFM

## Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria

### Statuto

#### PARTE PRIMA

Denominazione, sede, finalità

##### Art. 1

È costituita un'Associazione Scientifica e Professionale senza fini di lucro, denominata: "**Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria**" con acronimo AIFM.

La denominazione può essere accompagnata anche dalla specificazione "e per la protezione dagli agenti fisici".

L'Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria ha sede legale in Milano. Il Consiglio Direttivo, definito negli artt. 7 e 9, istituisce sedi secondarie, scientifiche e/o amministrative sul territorio nazionale in almeno tre regioni rendendole sempre identificabili sul sito internet dell'Associazione.

##### Art. 2

L'Associazione opera nella fisica applicata alla medicina, nella protezione dagli agenti fisici presenti in ambito sanitario, nonché nell'impiego sicuro e ottimizzato degli stessi. In particolare è impegnata nei diversi settori di applicazione della Fisica Medica per la diagnosi, la terapia, la prevenzione e la protezione dai rischi nell'ambiente di vita e di lavoro ed agisce in favore dei propri associati al fine di rappresentare le loro necessità ed interessi:

- a. promuove, sviluppa e coordina attività professionali, scientifiche e di ricerca;
- b. promuove e sviluppa la formazione, l'informazione e l'aggiornamento professionale e scientifico dei Soci;
- c. favorisce l'obbligo dell'aggiornamento professionale costante da parte dei Soci;
- d. partecipa al programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- e. promuove e sviluppa lo studio della fisica delle radiazioni e le applicazioni delle metodologie fisiche nella medicina nell'ambito della prevenzione, della diagnosi e della terapia e per la protezione e la sicurezza dei pazienti, degli operatori e degli individui della popolazione, con particolare attenzione all'ottimizzazione e all'assicurazione della qualità delle procedure;
- f. promuove e sviluppa lo studio e le applicazioni della dosimetria, della protezione e sicurezza dei pazienti, degli operatori e degli individui della popolazione dagli agenti fisici in ambito sanitario, ivi compresa la sorveglianza fisica relativa alle funzioni ed alle attribuzioni di esperto di radioprotezione in ambito sanitario;
- g. favorisce la cooperazione con le strutture sanitarie, con gli Enti di Ricerca, con le Università e con particolare riguardo ai Dipartimenti di Scienze Fisiche, alle Scuole di Medicina ed alle Scuole di Specializzazione in Fisica Medica e con le Istituzioni operanti nei diversi settori della Fisica Medica e della Radioprotezione;
- h. agevola la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.



L'Associazione nel perseguire i propri scopi realizza la sua azione rispettando i principi di autonomia e indipendenza. Ai medesimi principi si ispirano i suoi legali rappresentanti e organi sociali che determinano la loro azione nel rispetto degli stessi.

### **Art. 3**

L'Associazione prevede l'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e nei settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale e della Ricerca, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nei settori che l'associazione rappresenta.

L'Associazione rappresenta la categoria professionale di "specialista in fisica medica" per tutelare le istanze connesse con l'esercizio delle attività comportanti l'applicazione dei principi e delle metodologie della fisica in medicina, nei settori della prevenzione, della radioprotezione, della diagnosi e della cura, al fine di tutelare la salute assicurando la qualità delle prestazioni erogate, la protezione dai pericoli e dai rischi e la sicurezza per i pazienti, gli operatori e gli individui della popolazione in generale.

L'Associazione uniforma la propria attività in base a quanto previsto dalla legislazione di settore, italiana e comunitaria, vigente.

### **Art.4**

L'Associazione e tutti i singoli associati assumono come principio fondamentale, sia nello svolgimento dell'attività professionale sia nell'esercizio delle cariche sociali, l'assenza di ogni situazione di conflitto di interesse e di incompatibilità, in applicazione di quanto anche previsto dall'ordinamento giuridico vigente. Ciascun socio ordinario può assumere una sola carica sociale elettiva all'interno dell'Associazione.

Le cariche associative negli organi direttivi sono incompatibili:

- con tutti gli incarichi politici e amministrativi a livello nazionale e/o locale;
- con le cariche direttive in associazioni aventi interessi riguardanti direttamente e/o indirettamente la fisica medica;
- con attività imprenditoriali secondo quanto previsto nell'art. 11 del presente statuto.

L'accertamento di una qualsiasi violazione relativa a quanto enunciato nel presente articolo comporta, per l'autore della violazione stessa, l'immediata decadenza da qualsiasi carica sociale.

L'accertamento di un eventuale conflitto di interesse è demandato al collegio dei probiviri.

### **Art. 5**

Per raggiungere gli scopi previsti dagli artt. 2 e 3 del presente statuto l'Associazione:

*a.* partecipa alla programmazione a livello nazionale e regionale delle attività di Fisica applicata alla Medicina con particolare riguardo ai settori della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare e della radioprotezione e ne promuove la creazione e lo sviluppo nel Servizio Sanitario Nazionale, nelle Università e in Enti di Ricerca, nell'Industria e in Enti Pubblici e Privati,

*b.* favorisce la formazione, l'aggiornamento e l'attività professionale degli "specialisti in fisica medica", anche partecipando al programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) rivolto, nello specifico, al ruolo sanitario "Fisici",

*c.* prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività di aggiornamento e formazione svolte,



*d.* collabora con il Ministero della Salute, la Federazione Nazionale dei Chimici e Fisici (FNCF), le Regioni, gli Ordini dei Chimici e Fisici territoriali, le Aziende sanitarie, e gli altri enti, organismi e istituzioni sanitarie pubbliche,

*e.* promuove e sviluppa, nell'ambito delle attività di prevenzione, protezione e sicurezza, la radioprotezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, per i lavoratori, la popolazione e, con particolare riguardo, per la protezione del paziente,

*f.* favorisce la produzione e diffusione di documentazione e di informazione scientifica, professionale e didattica attinenti alla Fisica Medica e alla disciplina radioprotezionistica, eventualmente con l'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.), la Federazione delle Società Medico - Scientifiche (F.I.S.M.) e Organizzazioni nazionali in rappresentanza,

*g.* stabilisce rapporti di collaborazione e cooperazione con altre Società, Istituzioni ed Enti scientifici nazionali ed internazionali e strutture industriali, promuovendo iniziative comuni e trial di studio e di ricerche scientifiche finalizzate,

*h.* promuove iniziative comuni con altre Società ed Istituzioni scientifiche e professionali che operano per il miglioramento della salute e della vita dell'uomo,

*i.* promuove iniziative di tipo federativo con Istituzioni scientifiche affini nell'ambito della Fisica, della Medicina e della Radioprotezione.

Non rientra tra le finalità dell'Associazione la tutela sindacale dei Soci o, comunque, lo svolgere, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

## **PARTE SECONDA**

### **Gli associati e gli organi sociali**

#### **Art. 6**

Formano l'associazione i Soci suddivisi in:

- Soci Onorari
- Soci Ordinari
- Membri Aggregati

Possono essere Soci Ordinari coloro che svolgono attività scientifica e/o professionale nei campi di applicazione della Fisica Medica nelle strutture sanitarie, nelle Università, in Enti di Ricerca, in Enti Pubblici e Privati e nell'Industria, in quanto dipendenti e/o liberi professionisti, e gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica.

I Soci Ordinari debbono possedere la laurea in Fisica (Laurea Magistrale ex DM 509/99 oppure Laurea quadriennale Vecchio Ordinamento).

La qualifica di Soci Onorari può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a non più di 15 persone di alto valore scientifico nel settore della fisica medica e/o benemerite dell'Associazione.

I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari e sono dispensati dalle quote sociali.

I Membri Aggregati sono coloro che possiedono la laurea in fisica triennale ovvero le seguenti lauree magistrali: medicina, chimica, biologia, biotecnologia, informatica, matematica, ingegneria. I membri aggregati dedicano inoltre una sostanziale parte della loro attività professionale e scientifica alla fisica medica e alla radioprotezione in ambito sanitario. I membri aggregati non hanno diritto al voto, né attivo né passivo, e possono partecipare come uditori all'Assemblea Generale.

I Soci Ordinari e i Membri aggregati sono tenuti a versare le rispettive quote annuali di Associazione stabilite dal Consiglio Direttivo, qualora non abbiano presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono prendere parte alle attività dell'Associazione. Le quote sociali sono personali e non trasferibili.

L'ammissione di nuovi Soci viene approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Generale in occasione della prima convocazione utile a maggioranza semplice dei presenti.

I Soci sono obbligati a svolgere costantemente attività di aggiornamento.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; la morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità è comminata dal Collegio dei Probiviri.

E' tenuto e aggiornato annualmente, da parte del Segretario Generale, l'elenco dei Soci e dei Membri Aggregati iscritti all'Associazione.

I Membri Aggregati partecipano a tutte le attività ed iniziative dell'associazione come previsto dal Regolamento Associativo Generale.

#### **Art. 7**

Gli Organi Sociali sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- Il Segretario Generale;
- il Collegio dei Probiviri;



- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato per la Radioprotezione in Ambito Sanitario.

E' esclusa qualunque forma di retribuzione dei Soci ricoprenti cariche sociali.

In caso di decadenza del Presidente verranno indette, entro 30 giorni, nuove elezioni dal Vice presidente, che svolge le funzioni di presidente fino ad elezioni avvenute. Inoltre nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proibiviri decadano dal proprio incarico si procederà a utilizzare le graduatorie rispettive dei soci non eletti, se non sono disponibili nominativi di soci non eletti si procederà a indire elezioni per il posto vacante entro 30 giorni.

I legali rappresentanti, gli amministratori e i candidati a tutte le cariche elettive, non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

In caso di condanna passata in giudicato i soci decadranno automaticamente dalla loro carica.

### **Art. 8**

L'Assemblea Generale è composta dai Soci Onorari e dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea Generale:

- definisce le linee generali di attività sociale;
- elegge le cariche sociali come da norme statutarie;
- approva il bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea Generale è convocata, mediante comunicazione diretta a ciascun Socio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza dal Presidente. Nel caso in cui sia prevista, nel corso dell'assemblea, l'elezione delle cariche sociali, l'Assemblea Generale è convocata almeno 3 mesi prima rispetto alla data fissata per l'adunanza dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Nell'anno in cui si tiene il Congresso Nazionale, di cui al successivo art. 17, l'Assemblea Generale è convocata anche in concomitanza con il congresso, presso la sede del congresso stesso.

L'Assemblea Generale deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci. Non possono però farsi rappresentare dai componenti del Consiglio Direttivo per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei componenti stessi. Sono ammesse al massimo due deleghe per ogni partecipante l'assemblea.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti e sul presupposto della presenza di almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per disciplinare l'Assemblea Generale convocata per assumere delibere relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione si rinvia alle specifiche norme statutarie e in particolare agli artt. 24 e 25 del presente statuto.



Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

### **Art. 9**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente dell'Associazione e dal Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo attua le linee generali deliberate dall'Assemblea Generale.

Il Presidente dell'Associazione è eletto a scrutinio segreto direttamente dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Presidenza è eletto a scrutinio segreto direttamente dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Presidenza è formato da otto Consiglieri, eletti tra i Soci Ordinari.

Per la elezione dei Consiglieri ogni Socio Onorario e Ordinario esprime un massimo di tre preferenze.

Per le cariche a cui concorrono i soci a parità di voti viene eletto il candidato che è iscritto da più anni all'Associazione. In caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato più anziano.

Le modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente dell'Associazione e del Consiglio di Presidenza sono indicate nel Regolamento elettorale.

Il Presidente dell'Associazione dura in carica due anni e può essere rieletto solo una volta consecutivamente.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti solo una volta consecutivamente.

Il Presidente designa, nell'ambito del Consiglio di presidenza, un Vicepresidente sentito il parere degli altri consiglieri.

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, designa, nell'ambito dei Soci Ordinari, un Segretario Generale, che collabora con il Presidente per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo,

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su richiesta o su invito, il Coordinatore del Consiglio di ciascun Gruppo Regionale o Interregionale, i Coordinatori delle Commissioni, dei gruppi di lavoro e dei Comitati senza diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Presidente precedente senza diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante nominato dal Collegio dei Direttori delle scuole di specializzazione in fisica medica delle Università Italiane, purché socio AIFM.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Rappresentante degli Specializzandi o il coordinatore di AIFM-giovani su richiesta o su invito, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

Il Consiglio Direttivo assume deliberazioni valide a maggioranza semplice e in presenza della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

### **Art. 10**

Il Rappresentante degli specializzandi in fisica medica viene eletto ogni due anni in occasione del rinnovo delle cariche elettive dell'Associazione. L'elettorato attivo e passivo è composto dagli studenti delle scuole di specializzazione in fisica medica regolarmente iscritti all'AIFM. Il Rappresentante dura in carica due anni e non può essere rieletto. Il Rappresentante, con cadenza annuale, invia una relazione



scritta al Consiglio Direttivo mettendo in evidenza le attività svolte con particolare riguardo a proposte, suggerimenti ed eventuali criticità. Il Rappresentante degli specializzandi deve essere iscritto all'AIFM e rappresenta gli Specializzandi anch'essi iscritti all'Associazione.

### **Art. 11**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dai contributi di Enti pubblici e privati e da eventuali liberalità ricevute. Il patrimonio indisponibile dell'Associazione ammonta a Euro 50.000 (cinquantamila). All'amministrazione del patrimonio provvede il Tesoriere in base alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è designato nell'ambito dei soci ordinari, sentito il parere del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione, dura in carica due anni e può essere rinnovato nell'incarico, per non più di due volte consecutive.

Il Tesoriere elabora annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, da sottoporre, per l'approvazione all'Assemblea Generale, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che ha luogo il 31 dicembre di ogni anno. Una volta approvati i bilanci preventivi, i consuntivi, e gli incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'associazione. Le attività sociali sono sostenute solo attraverso i contributi degli associati e/o di soggetti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Esclusivamente per le attività svolte nell'ambito del programma nazionale ECM, l'Associazione può esercitare ogni altra attività di prestazione di servizi, anche costituendo o partecipando alla costituzione di associazioni, istituzioni ed enti pubblici o privati ivi comprese società commerciali.

L'Associazione non ha fini di lucro, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante tutta la vita dell'Associazione.

L'Associazione e i suoi legali rappresentanti non possono svolgere attività imprenditoriali o avere partecipazioni ad esse salvo le attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa.

### **Art.12**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, eletti dall'Assemblea Generale, contestualmente all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e con le modalità indicate nel Regolamento elettorale, tra i soci ordinari iscritti all'Associazione da almeno dieci anni senza aver mai subito sanzioni di alcun tipo. Il Collegio designa al proprio interno un Presidente.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Collegio dei Probiviri assume le sue determinazioni eventualmente anche a maggioranza e con votazione segreta. Il Segretario Generale funge da segretario del Collegio dei Probiviri.

Compito del Collegio dei Probiviri è:

- valutare l'indegnità dei Soci,
- valutare comportamenti dei Soci contrastanti con norme statutarie e regolamenti,
- decidere in merito a conflitti tra Soci e tra Soci e organi statuari.

Il Collegio dei Probiviri applica le procedure e le sanzioni specifiche previste nel regolamento di disciplina, che fa parte integrante del codice deontologico dell'Associazione.



Il Collegio dei Probiviri determina ed indica al Consiglio Direttivo le sanzioni previste dal regolamento di disciplina e da comminare nei singoli casi di specie, accompagnandole sempre e comunque con esplicita e congrua motivazione.

Il Consiglio Direttivo deve irrogare le sanzioni determinate e indicate dal Collegio dei Probiviri; può tuttavia, per una sola volta, inviare al Collegio dei Probiviri una richiesta motivata di riesame delle decisioni assunte.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta dei singoli Soci, del Consiglio Direttivo e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

### **Art. 13**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, che eleggono al loro interno il Presidente del Collegio e un supplente. I componenti del Collegio sono persone esterne all'Associazione, esperte in campo economico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è responsabile del controllo relativo alla gestione finanziaria, patrimoniale, contabile e amministrativa. Il Collegio dei Revisori ha il compito di predisporre annualmente una relazione di accompagnamento alla bozza di bilancio, che fa parte integrante del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Laddove ammesso per legge, l'Associazione può dotarsi di un Revisore dei Conti Unico, avente le caratteristiche sopra previste, che svolge gli stessi compiti del Collegio.

L'eventuale Revisore dei Conti Unico o gli eventuali membri del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e sono rinominabili una sola volta.

### **Art. 14**

L'Associazione attiva il Comitato per la Radio-Protezione in ambito Sanitario (CRPS). Il CRPS è l'organo di riferimento per le problematiche inerenti alla protezione dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e della popolazione in ambito sanitario e in particolare modo è un riferimento specifico per tutti i soci e i membri aggregati e che si occupano di sorveglianza fisica in ambito sanitario anche rivestendo la funzione di Esperto di Radioprotezione ai sensi della normativa vigente.

Sono compiti del CRPS:

- produrre documenti di carattere tecnico scientifico inerenti alla protezione dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e della popolazione in ambito sanitario;
- predisporre, in collaborazione con il Comitato Scientifico, corsi per la formazione specifica per gli esperti di radioprotezione così come richiesto dalla normativa vigente.

Il CRPS è composto da due articolazioni con funzioni differenziate: il Gruppo tecnico-scientifico e la Consulta.

Il Gruppo tecnico-scientifico ha il mandato di produrre i documenti tecnico-scientifici.

La Consulta ha il compito di coordinare le attività del CRPS con quelle del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e delle Commissioni interessate. Spetta alla Consulta la revisione dei documenti prodotti dal Gruppo tecnico-scientifico negli ambiti di specifica competenza.

Ogni documento del CRPS, prima dell'emissione, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Nel Regolamento Associativo Generale sono definite le modalità di individuazione, nomina, durata dei componenti delle articolazioni che compongono il CRPS.





## PARTE TERZA

Ulteriori articolazioni associative, regolamenti e codice deontologico

### Art. 15

L'Associazione attiva sul proprio sito uno sportello dedicato all'utente affinché possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti o per avere maggiori informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti dall'associazione ai soci.

### Art. 16

I Gruppi, o Sezioni, Regionali e Interregionali, costituiti nell'ambito di almeno il cinquanta per cento delle Regioni incluse le Province Autonome, hanno il compito di:

- stabilire i rapporti con gli enti scientifici, gli ordini professionali e le autorità sanitarie locali per favorire lo sviluppo professionale, scientifico e culturale dei soci in ambito regionale;
- programmare iniziative di formazione e aggiornamento a livello regionale;
- favorire il collegamento fra gli organi direttivi e i Soci.

Un gruppo, o Sezione, Regionale o Interregionale è organicamente costituito quando la sua costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

### Art. 17

Ogni due anni si tiene il Congresso Nazionale dell'Associazione.

Nell'anno del Congresso Nazionale non possono essere organizzati altri Convegni a carattere generale; possono essere organizzati Convegni a carattere monotematico.

Il Congresso Nazionale e i Convegni Nazionali sono programmati dal Consiglio Direttivo che decide la sede, le tematiche e provvede a nominare il Presidente del Congresso, il Segretario e il Comitato Scientifico, il Segretario Amministrativo e il Comitato Organizzatore.

Le modalità di organizzazione dei Convegni a livello Regionale o Interregionale sono previste nel Regolamento associativo.

### Art. 18

Il Consiglio Direttivo provvede a costituire Commissioni tematiche per affrontare, discutere e proporre soluzioni nell'ambito della professione, dell'attività scientifica, della didattica ed aggiornamento, delle attività editoriali, e del riconoscimento professionale e normativo dei fisici che svolgono attività di Fisica Medica.

Le Commissioni tematiche hanno funzioni di supporto ed indirizzo per il Consiglio Direttivo.

Gli elaborati delle Commissioni tematiche assumono validità solo quando approvati dal Consiglio Direttivo.

Alle Commissioni possono essere affidati dal Consiglio Direttivo compiti specifici ed autonomia di azione in particolari e delimitati settori.

### Art. 19

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico dell'Associazione individuando personalità di particolare prestigio professionale e scientifico.

Sono compiti del Comitato Scientifico

- la programmazione e la scelta dei contenuti scientifici delle attività di formazione e aggiornamento promosse dall'Associazione;



- la gestione delle esigenze di formazione e aggiornamento e della attribuzione dei crediti formativi secondo il sistema ECM per quanto riguarda il ruolo sanitario “Fisici” del Servizio Sanitario Nazionale;
  - l’esercizio delle funzioni di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo i criteri validati dalla comunità scientifica internazionale.
- Il Comitato Scientifico dell’Associazione designato viene ratificato dall’Assemblea Generale.

### **Art. 20**

L’Associazione attiva una Scuola di Fisica in Medicina, ove vengono effettuati corsi e seminari per dibattere problemi scientifici ed aggiornare i Soci su argomenti di interesse scientifico e professionale. Tale attività è pubblicata sul sito web istituzionale dell’associazione e aggiornata costantemente. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Scientifico della Scuola che fa parte e funge da Coordinatore del Comitato Scientifico. La Scuola di Fisica in Medicina programma la propria attività tenendo conto delle indicazioni del Comitato Scientifico dell’Associazione. L’Associazione cura la pubblicazione di una Rivista scientifica, di collane monografiche e di un Periodico di formazione, informazione e aggiornamento per i Soci.

### **Art. 21**

L’Associazione attiva il gruppo denominato AIFM-giovani. Il gruppo AIFM-giovani provvede a:

- stimolare la partecipazione attiva nella vita dell’Associazione dei giovani fisici medici;
- favorire l’aggregazione e la reciproca conoscenza dei giovani fisici medici;
- promuovere lo svolgimento di periodi di tirocinio e ricerca presso strutture che operano nel campo della fisica medica;
- favorire la conoscenza del ruolo del fisico medico e dei relativi campi d’azione.

Il coordinamento di AIFM-giovani è assicurato da:

- un coordinatore e tre consiglieri (eletti dai soci giovani secondo quanto previsto dal Regolamento Associativo Generale);
- il Rappresentante degli Specializzandi di cui all’Art. 10;
- il coordinatore uscente dal precedente mandato.

Il gruppo AIFM-giovani viene eletto contestualmente al rinnovo delle cariche sociali nazionali e dura in carica due anni.

### **Art. 22**

L’Associazione è dotata dei regolamenti espressamente previsti dal presente statuto agli artt. 9 e 12 (Regolamento elettorale e Regolamento disciplinare) e di un Regolamento associativo generale, che, nel rispetto del dettato dello Statuto, contengono norme, procedure e indicazioni necessarie per dettagliare le normative statutarie. I Regolamenti e le loro eventuali modifiche devono essere approvati dall’Assemblea Generale, secondo le modalità indicate nell’art. 8, su proposta del Consiglio Direttivo o di un numero di Soci almeno pari al 30% (trenta per cento) degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.

### **Art. 23**

L’Associazione è dotata di un codice deontologico. I soci sono tenuti all’osservanza delle norme del presente statuto, del regolamento, delle delibere sociali nonché del codice deontologico.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

---

Il codice deontologico e le sue eventuali modifiche devono essere approvati dall'Assemblea Generale, secondo le modalità indicate nell'art. 8, su proposta del Consiglio Direttivo o di un numero di Soci almeno pari al 30% (trenta per cento) degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale



*Per la progettazione e l'erogazione  
di eventi formativi in ambito ECM*

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA  
P.zza della Repubblica 32 • 20124 - Milano  
PEC: [aifm@pec.it](mailto:aifm@pec.it) • CF: 02477470120 • P. IVA: 03043040124



## PARTE QUARTA

### Norme finali

#### Art. 24

Le modifiche di Statuto vengono proposte dal Consiglio Direttivo o da un numero di Soci almeno pari al 30% (trenta per cento) degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.

In questo caso in Assemblea Generale è richiesta la maggioranza dei Soci ai fini della definizione del quorum sia costitutivo che deliberativo.

#### Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo o del 30% (trenta per cento) dei Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 26

Gli organi dell'Associazione durano in carica, in proroga dei rispettivi compiti e poteri, fino alle nuove nomine.

Per il miglior funzionamento della struttura operativa dell'Associazione, per lo svolgimento dell'attività di tutti gli organi sociali e dei conseguenti adempimenti, nonché per un miglior perseguimento dell'oggetto sociale, è autorizzato l'uso delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e multimediali.

A seconda delle necessità, l'effettiva partecipazione all'attività di tutti gli organi sociali, anche ai fini del raggiungimento dei quorum costitutivi e/o deliberativi, può essere garantita attraverso la presenza in via telematica e/o multimediale.

Deve essere attuata la pubblicazione e consentita la libera consultazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti, di:

- statuto;
- principali delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali;
- codice deontologico;
- bilancio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile Italiano, alla legislazione vigente in materia di associazioni no profit ed in particolare alla Legge. n. 383/2000, ad altre legislazioni speciali di settore, nonché ai principi della Costituzione Italiana, del diritto comunitario ed all'equità.

#### Art. 27

Tutte le controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e non rimessi già alla decisione del Collegio dei Probiviri e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno per ciascuna delle parti e il terzo in accordo tra le parti o, nel caso di disaccordo, rimesso alla decisione del Presidente del Tribunale Civile di Milano. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo e il loro lodo è in inappellabile.